

Dott. Giampiero Russotto
Senior
grussotto@studiorussotto.com

Dott. Prof. Maria Lucetta Russotto
Senior
mlrussotto@studiorussotto.com
marialucetta.russotto@unifi.it

† Rag. Nicolò Russotto
Senior

OGGETTO: Note per audizione 7 luglio 2020 Maria Lucetta Russotto Università di Firenze.

○○○○○○○○○○○○○○

Le note elaborate interessano unicamente la parte relativa al sovraindebitamento. Ciò non perché la parte relativa alle imprese non abbia necessità di analisi e di revisioni; ma per circoscrivere un argomento comunque importante e che interessa almeno il 30% delle famiglie italiane e il 70% delle piccole imprese.

- *Le modifiche suggerite negli articoli 67 comma 4, 68, 70, 71, 269, 270, 28 sono necessarie per eliminare l'errata imputazione di funzioni. Infatti, nella scrittura della norma vi è confusione nell'utilizzo dei termini. Il termine OCC, che indica l'ente pubblico costituito nelle varie circoscrizioni di Tribunale, al fine della raccolta della domanda di risoluzione del sovraindebitamento, il quale tramite il suo referente è preposto alla nomina del professionista Gestore della crisi viene erroneamente utilizzato per le attività di attestazione e liquidazione che sono invece specifiche del Gestore della Crisi, professionista abilitato a tale attività e iscritto nello specifico registro del Ministero della Giustizia. La confusione creerebbe non pochi problemi in fase di applicazione della norma*
- *Le modifiche di cui agli articoli da 39 a 44 e art. 67 comma 2 hanno invece la finalità di evitare l'inutile produzione di ampia documentazione cartacea, che oltre risultare farraginosa e problematica per l'archiviazione rappresenta un costo che spesso è considerato un deterrente all'accesso alla procedura.*
- *La modifica indicata all'art. 67 comma 4, dove si suggerisce di indicare la possibilità del pagamento rateizzato, nasce dalla ratio di salvaguardare la prima casa ai cittadini sovraindebitati, anche in conformità con l'art. 41 bis della Finanziaria 2019. La ratio da dare alla norma con l'inserimento indicato è quindi che: "sia possibile prevedere che i crediti muniti di garanzia reale sull'abitazione principale del debitore possano essere non soddisfatti integralmente purchè se ne possa pagare un valore superiore a quello realizzabile dalla vendita anche rateizzandolo" per evitare la vendita coattiva del bene.*
- *Le modifiche indicate all'art. 68 commi 1, 2, 3 e 4 sono modifiche di carattere procedurale necessarie per dare chiarezza alla procedura.*
- *Le modifiche suggerite all'art. 268 servono a evitare che il potere dato al creditore di richiedere l'apertura della liquidazione controllata per il consumatore diventi uno strumento in grado di coinvolgere il 30% delle famiglie italiane. Si ritiene infatti il debito di € 20.000,00 troppo basso;*

P.za Duomo 16 - 20122 Milano
Via Querceto 29 - 59100 Prato

☎ +39 0574 - 633209 / 633229 3664698753 📠 +39 0574 - 633010

✉ mlrussotto@studiorussotto.com marialucetta.russotto@unifi.it ✉ mlrussotto@odceprato.legalmail.it

🌐 <http://www.studiorussotto.com>

ciò in quanto la maggior parte delle famiglie italiane a basso reddito sono intestatarie di un mutuo prima casa sicuramente superiore a € 20.000,00. La soglia così bassa del debito rischierebbe di travolgerle.

Modifiche suggerite alla Parte Prima Titolo III, Capo IV, Sezione I e II

Art. da 39 a 44

Inserire in ogni articolo la produzione dei documenti “anche in formato digitale”

Modifiche suggerite alla Parte Prima Titolo IV, Capo II, Sezione II

Art. 67

Comma 2: inserire dopo “famiglia”, “la documentazione può essere trasmessa anche in modalità digitale”

Comma 4: Inserire dopo “pagamento”, “anche rateizzato in misura totale non inferiore”

Comma 4: Inserire dopo “attestato”, “dal Gestore della Crisi”

Art. 68

Comma 1: inserire **non** “preferiti gli iscritti all’albo dei gestori della crisi”, **ma** “nominato un professionista iscritto all’albo dei gestori della crisi”.

Comma 1: inserire dopo “difensore”, “Dopo il deposito della domanda, ai sensi dell’art. 14 DM 202 del 24 settembre 2014, l’OCC concorda con il debitore il compenso la cui accettazione perfeziona l’inizio della procedura e la nomina del Gestore della Crisi a cura del referente dell’OCC”

Comma 2: inserire dopo “relazione”, “il Gestore della crisi nominato dal referente dell’OCC”

Comma 2, lettera a: inserire dopo “diligenza”, “secondo i principi di cui all’articolo 2 della Costituzione”

Comma 3: inserire prima di “nella sua relazione”, “Il Gestore della crisi nominato dal referente dell’OCC”

Comma 4: inserire dopo “L’OCC”, “entro sette giorni dall’inizio della procedura ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne dà”

Comma 4: inserire dopo “pendenti.”, “L’Occ dovrà altresì inviare richiesta della precisazione del credito agli altri creditori i quali dovranno tassativamente rispondere entro quindici giorni”

Art. 70

Comma 1: inserire dopo “entro trenta giorni”, “a cura del Gestore della Crisi”

Comma 2: inserire dopo “deve comunicare”, “al Gestore della Crisi”

Comma 3: inserire dopo “certificata”, “del Gestore della Crisi”

Comma 6: inserire dopo “comma 3”, “il Gestore della Crisi”

Comma 7: Inserire dopo “a cura”, “del Gestore della Crisi”.

Comma 11. Dopo “presentata”, eliminare “anche da un creditore o”

Art. 71

Sostituire in ogni comma “OCC”, con “Gestore della Crisi”.

Si sottolinea che il compenso di cui all’art. 71 non può essere lo stesso relativo all’attestazione da indicare ai sensi dell’art. 14 DM 202/14 e indicato all’articolo 68.

Infatti, per l’articolo 68 è compenso relativo all’attestazione (fase preliminare all’omologazione);

per l’articolo 71 è compenso per l’attività di sorveglianza all’esecuzione e/o di eventuale liquidazione (fase successiva all’omologazione)

Modifiche suggerite alla Parte Prima Titolo V, Capo IX

ART. 268

Si segnala la pericolosità dell’azione del creditore e se ne suggerisce l’eliminazione nei confronti del consumatore e della piccola impresa.

Nel primo, infatti, la soglia debitoria di ventimila euro è facilmente superata dal mutuo prima casa, il cui valore non è affatto indice di una pericolosa situazione debitoria e la temporanea incapacità ad adempiere può essere anche u effetto dell’emergenza epidemiologica. Conviene quindi sostituire la cifra “ventimila euro”, con il valore medio di un mutuo prima casa. Si suggerisce inoltre di richiedere al creditore acquirente NPL di poter presentare istanza per l’apertura di liquidazione controllata solo se il valore di quanto pagato all’istituto bancario supera il limite indicato dalla norma; in caso contrario a fronte di cifre irrisorie pagate si assisterà a un dilagare di richieste di aperture di liquidazioni controllate perché per le società acquirenti il credito NPL sarà meno costosa la richiesta in tribunale che l’azione di riscossione del credito.

Nella piccola impresa l’affidamento superiore a ventimila euro è prassi normale, e l’illiquidità post covid non può essere sinonimo di insolvenza. L’insolvenza è un concetto economico, mentre l’incapacità al pagamento è concetto finanziario.

Anche in questo articolo sostituire la parola “OCC” con “Gestore della crisi”.

Art. 269

Sostituire nei commi 1 e 2 “OCC”, con “Gestore della Crisi”.

Comma 3: inserire dopo “istante.”, “L’Occ dovrà altresì inviare richiesta della precisazione del credito agli altri creditori i quali dovranno tassativamente rispondere entro quindici giorni”

Art. 270

Sostituire al comma 2 lettera b) “OCC”, con “Gestore della Crisi”.

Modifiche suggerite alla Parte Prima Titolo V, Capo X, Sezione II

P.za Duomo 16 - 20122 Milano

Via Querceto 29 - 59100 Prato

☎ +39 0574 – 633209 / 633229 3664698753 📠 +39 0574 – 633010

✉ mlrussotto@studiorussotto.com marialucetta.russotto@unifi.it ✉ mlrussotto@odcecrprato.legalmail.it

🌐 <http://www.studiorussotto.com>

Art. 283

Comma 3; inserire dopo “OCC”, “che provvederà alla nomina del gestore della Crisi”

Comma 4: sostituire “OCC” con “Gestore della Crisi”

Comma 5: sostituire “OCC” con “Gestore della Crisi”

Comma 6: sostituire “OCC” con “Gestore della Crisi”, e “i compensi ...sono ridotti della metà”, con “i compensi sono quantificati ed erogati secondo la normativa per i difensori d’ufficio”.

Comma o: sostituire “OCC” con “Gestore della Crisi”

Si suggerisce l’immediata entrata in vigore del presente articolo.